

DIOCESI DI ROMA
UFFICIO MATRIMONI

GUIDA
PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PRATICA
MATRIMONIALE

2017

GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA MATRIMONIALE

Dopo i 35 anni di onorato servizio di Mons. Virgilio La Rosa e a distanza di 20 anni dalla prima edizione della Guida, sono lieto di offrire a nome dell'Ufficio Matrimoni del Vicariato di Roma le presenti indicazioni aggiornate ai Parroci, ai vicari parrocchiali e ai sacerdoti incaricati di redigere le pratiche matrimoniali per un matrimonio concordatario.

Fanno seguito alle «Norme per la celebrazione del matrimonio in Roma» pubblicate con decreto del Cardinale Vicario in data 25 marzo 1995, che trattano degli aspetti relativi alla pastorale matrimoniale.

Queste, invece, vogliono essere una guida pratica per lo svolgimento della «posizione matrimoniale» in genere e nei casi particolari e l'iter burocratico, canonico e civile, che i nubendi devono seguire per la celebrazione di un matrimonio concordatario in Roma o fuori Roma (non fuori Italia).

Le indicazioni riassumono in modo organico i principi del Diritto canonico, i documenti pontifici, il Decreto Generale sul matrimonio e le disposizioni del Direttorio di pastorale familiare, oltre i più recenti documenti emanati dalla CEI.

Hanno come riferimento la Diocesi di Roma, ma possono essere anche di utile consultazione per le altre Curie diocesane.

I Parroci e coloro che collaborano con loro in questo ambito, hanno il grave dovere di non cedere ad una visione puramente burocratica delle investigazioni prematrimoniali di cui al can. 1067 C.J.C.. Il loro intervento pastorale deve essere guidato dalla consapevolezza che le persone possono proprio in quel momento scoprire il bene naturale e soprannaturale del matrimonio, ed impegnarsi di conseguenza a perseguirlo (dal discorso del S. Padre nell'udienza al Tribunale della Rota Romana del 30 gennaio 2004).

L'Ufficio rimane sempre disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti, riconfermando la volontà di una più intensa collaborazione con le Parrocchie, perché la pratica matrimoniale non sia un atto puramente burocratico ma espressione di vita pastorale.

don Emanuele Albanese
Direttore Ufficio Matrimoni

PARTE I

MODULI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO¹

La Conferenza Episcopale Italiana contestualmente alla promulgazione del Decreto generale sul matrimonio del 17 febbraio 1991, ha preparato e pubblicato un *Formulario per l'istruzione della pratica matrimoniale*, con 17 moduli, e un *Prontuario per le domande di licenza o di dispensa matrimoniale*, con 14 tracce di domanda.

Lo scopo della C.E.I. è di favorire così un comportamento uniforme fra tutte le Diocesi locali, lasciando la possibilità di modificare la grafica, ma non il testo.

I moduli si possono acquistare presso l'Ufficio Matrimoni del Vicariato, e insieme ai timbri, devono conservarsi in armadio chiuso nell'ufficio parrocchiale.

Riportiamo di seguito l'elenco del Formulano, con breve spiegazione del documento.

Mod. I: Posizione matrimoniale

Contiene le domande da rivolgere ai fidanzati prima delle nozze per identificare la loro persona e garantire la validità e la liceità del matrimonio, verificando nei nubendi la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (can. 1066 C.J.C.).

Il mod. I non può essere fotocopiato, né si può riprodurre con il computer.

¹ Legenda: Mod. = Moduli

Num. = Numeri

D.G. = Decreto Generale

C.J.C. = Codice di Diritto Canonico

C.E.I. = Conferenza Episcopale Italiana

Mod. II: Certificato di Battesimo

La dichiarazione di Battesimo deve rilasciarsi per «uso matrimonio» e quindi con le eventuali annotazioni marginali o con la espressa indicazione: «nessuna nota in margine».

Per la validità, il documento non deve superare i sei mesi dall'emissione.

Mod. III: Certificato di Cresima

È una dichiarazione che rilascia il Parroco del luogo ove stata amministrata la Cresima.

Può essere apposta, come nota marginale, nell'atto del Battesimo, qualora risulti trascritta nel relativo registro.

Il certificato di Cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (can. 894 C.J.C.).

Mod. IV: Certificato di morte

Sulla base del registro dei defunti, conservato nell'ufficio parrocchiale, il Parroco può rilasciare il certificato di morte per una pratica di matrimonio solo canonico, in sostituzione del certificato rilasciato dal Comune.

Mod. V: Prova testimoniale di stato libero

È il documento che redige il Parroco che istruisce la pratica quando il/la fidanzato/a, dopo il sedicesimo anno di età, ha dimorato per più di un anno in una Diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio (art. 9 D.G.).

Nel caso in cui i testimoni abitino lontano (ad es. nel territorio di un'altra Diocesi), il parroco titolare chiede la collaborazione

del parroco del luogo di domicilio dei testimoni per redigere il documento.

Mod. VI: Dichiarazione dei genitori di nubendi minorenni

Il Parroco che istruisce la pratica, ai sensi del can. 1071, del *C.J.C.*, deve allegare la presente dichiarazione dei genitori alla domanda rivolta al Vicario di Roma per ottenere la licenza al matrimonio di un minore (art. 36-37 *D.G.*).

Mod. VII: Pubblicazioni canoniche

Il modulo contiene le generalità dei fidanzati e l'avvertimento ai fedeli di denunciare gli eventuali impedimenti canonici.

È esposto per due Domeniche nella bacheca parrocchiale (e non per due giorni festivi).

Mod. VIII-IX: Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre Parrocchie

È la domanda con cui il Parroco che istruisce la pratica chiede che vengano eseguite le pubblicazioni in altra Parrocchia.

La parte sottostante il modulo IX è l'attestato con cui il Parroco comunica le avvenute pubblicazioni ed il loro esito.

Le pubblicazioni devono effettuarsi nella Parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi.

Mod. X: Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale

La domanda, firmata dal Parroco, accompagna i

documenti civili per la richiesta della pubblicazione da farsi in Circoscrizione da parte dei contraenti.

Il modulo, stampato dal Vicariato, non può essere modificato nella grafica.

Mod. XI: Dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti (can. 1086, 1124-1125 C.J.C.)

È l'impegno sottoscritto dalla parte cattolica con cui promette di aderire pienamente alla fede cattolica e di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli vengano battezzati ed educati cattolicamente.

La parte non cattolica viene informata di questo impegno, ma non è tenuta alla firma.

Mod. XII: Dichiarazione previa alla celebrazione del matrimonio solo canonico

La presente dichiarazione, sottoscritta dai contraenti davanti al Parroco e da lui controfirmata, si allega alla domanda rivolta al Vicario di Roma per ottenere la licenza alla celebrazione di un matrimonio canonico.

Mod. XIII: Licenza ad altro Parroco

È l'autorizzazione che l'Ordinario del luogo o il Parroco proprio di uno dei due nubendi, concede ad un terzo Parroco (della stessa Diocesi) perché l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle nozze avvenga nella sua Parrocchia: le due condizioni sono inseparabili.

Questa licenza può essere accordata solo in presenza di una seria motivazione pastorale (es. inserimento dei nubendi nei gruppi parrocchiali).

Mod. XIV: Stato dei documenti

Il documento riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. Riporta la data delle pubblicazioni canoniche e civili, contiene lo spazio per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori Parrocchia, la delega al sacerdote celebrante, la firma del Cancelliere del Vicariato di Roma e la firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Roma). Il Parroco della celebrazione troverà nella quarta pagina dello stato dei documenti gli indirizzi delle Parrocchie di battesimo, ove trasmettere e annotare, a norma del can. 1122, 2 C.J.C., la notizia dell'avvenuto matrimonio.

Mod. XV: Atto di Matrimonio

Contiene, oltre le generalità degli sposi, le date delle pubblicazioni canoniche e civili, anche eventuali altri adempimenti, quali la separazione dei beni.

Mod. XVI: Richiesta di trascrizione agli effetti civili

È il foglio che accompagna l'atto di Matrimonio per la sua trascrizione nei registri di stato civile. Il tagliando sottostante vale come ricevuta.

Mod. XVII: Notifica di Matrimonio e dichiarazione di avvenuta registrazione

È una cartolina di comunicazione del Matrimonio al Parroco di Battesimo dei nubendi.

Ad essa è unita la risposta per la notifica della eseguita registrazione della nota marginale.

PARTE II

PRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE

Num. 1: Dispensa delle pubblicazioni canoniche

È una domanda rivolta dal Parroco all'Ordinario per ottenere la dispensa da una o più pubblicazioni. La richiesta è seguita dalla motivazione.

Num. 2: Celebrazione del matrimonio prima rilascio del Nulla-osta civile

Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza per celebrare un matrimonio concordatario mentre sono in corso le pubblicazioni civili (art. 12 della Legge 27 maggio 1929 n. 847).

Ottenuta l'autorizzazione, i nubendi sono tenuti a celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili, per evitare difficoltà di trascrizione al civile.

Num. 3: Celebrazione del matrimonio senza la richiesta di pubblicazione civile

Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza di celebrare un matrimonio concordatario senza effettuare le pubblicazioni

civili, per motivi ritenuti pastoralmente validi (art. 13 della Legge 27 maggio 1929 n. 847).

Num. 4: Domanda di matrimonio solo canonico

Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico, che di diritto può essere trascritto in seguito dai contraenti (art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense).

Num. 5: Domanda per ottenere il visto dell'Ordinario ai fini della trascrizione del Matrimonio

È il documento che accompagna i documenti civili per la trascrizione tardiva del matrimonio concordatario (art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense).

Num. 6: Domanda di Matrimonio non trascrivibile

La richiesta riguarda quei casi in cui la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento (es. età: can. 1083 C.J.C).

Num. 7: Domanda di Matrimonio dopo il civile

La domanda vuol significare che la richiesta del Sacramento del Matrimonio non deve intendersi come una mera sistemazione di fatto, ma l'espressione di un cammino di fede.

Num. 8: Domanda di Matrimonio dei divorziati

Come nel Matrimonio dopo il civile, gli interessati espongono al Vicario di Roma le motivazioni che li hanno

spinti a compiere la prima scelta e a chiedere ora il matrimonio-sacramento.

Contestualmente l'Ordinario verificherà se il precedente matrimonio sia stato celebrato solo civilmente, visionando la sentenza di divorzio allegata.

Num. 9: Domanda di Matrimonio per chi è irretitola censura

La richiesta è rivolta all'Ordinario solo se al Parroco risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella censura (es. scomunica) e se non è stato possibile ottenere la riconciliazione.

Num. 10: Domanda di Matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica

Questo schema di domanda serve solo nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha *notoriamente* abbandonato la fede.

Num. 11: Domanda di Matrimonio di minorenni

Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenni che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età (D.G., 37; can. 1071, 1,6).

Num. 12: Licenza per un Matrimonio tra una parte cattolica, e una parte battezzata ma non cattolica

La domanda riguarda i matrimoni misti, tra cristiani: can. 1124-1125 C.J.C. (cfr. Mod. XI).

Num. 13: Domanda di dispensa da impedimento per Matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata

La richiesta riguarda i matrimoni interreligiosi o di disparità di culto: can. 1086 C.J.C.

Num. 14: Domanda di dispensa dall'impedimento di consanguineità

Questa traccia può essere usata anche per la domanda di dispensa da altri impedimenti; es. rapimento: can. 1089 C.J.C. - pubblica onestà: can. 1093 C.J.C.

PARTE III

DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

1) *Religiosi*

- a) Certificato di Battesimo uso matrimonio (comprensivo cioè delle note marginali);
- b) Certificato di Cresima;
- c) Certificato di stato libero (se occorre).

2) *Civili*

- a) Contestuale (cittadinanza, residenza e stato libero) in carta libera.
- b) Certificato di Eseguite Pubblicazioni Civili per un matrimonio concordatario.

Casi Particolari

1) *Stranieri:*

-- Nulla Osta consolare con fotocopia e con la legalizzazione della firma del Console da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma (Viale Ostiense 131/L) se la nazione che lo rilascia non appartiene all'Unione Europea.

-- Certificato di Capacità Matrimoniale per gli stati firmatari della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

2) Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità da un Tribunale ecclesiastico:

Sentenza di nullità con notifica del Decreto di esecutività, ed eventuale documento di revoca del divieto di passare a nuove nozze.

3) Per coloro che hanno ricevuto lo scioglimento del vincolo da un matrimonio solo civile:

Sentenza di divorzio o Estratto dell'Atto di Matrimonio civile (se il matrimonio fu sciolto con accordo concluso dinanzi all'ufficiale di stato civile).

Vogliamo ora soffermarci sui certificati richiesti per sottolinearne alcune peculiarità.

Battesimo

1) Il certificato non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.

2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata (prestata cioè dinanzi al parroco cattolico del luogo) di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a. Se tali persone abitano a Roma, tale dichiarazione viene prestata presso il nostro Ufficio Matrimoni.

3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è «sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta» (cfr can. 876 C.J.C.). La dichiarazione

del testimone – chiamata anche “*Ricostruzione del battesimo*” – si effettua esclusivamente presso il nostro Ufficio Matrimoni.

4) Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.

Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l’indispensabile riferimento Trinitario (cfr. *ad Totam Ecclesiam*, Direttorio Ecumenico per l’applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull’ecumenismo, Parte I. Segretariato per l’Unione dei Cristiani. 1967, 13, a).

5) Nel compilare l’atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.

6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta a volte se il documento dovrà presentarsi all’estero.

Cresima

- 1) Il certificato non ha scadenza.
- 2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio «se è possibile farlo senza grave incomodo» (cfr. can. 1065 C.J.C.).
- 3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D.G.).
- 4) Per provare l’avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell’interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).

Stato libero ecclesiastico

1) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 *D.G.*).

Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.

2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel NULLA OSTA consolare.

3) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attestino che essa non ha contratto mai alcun matrimonio. «Questa richiesta non è segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto delle sue convinzioni religiose... più precisamente vuole accertare che non ci sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale a norma del can. 1085 *C.J.C.*» (cfr. art. 49 *D.G.*).

Contestuale

1) È un documento cumulativo da richiedere (in carta libera²) presso lo sportello demografico del proprio Municipio che contiene:

- residenza
- cittadinanza
- stato libero

²² «Questo certificato dovrebbe essere rilasciato in carta libera, cioè esente da bollo; se però l'Ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, per ora si ottemperi alla richiesta» (NOTA DELLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 15 maggio 1999).

N.B. Dal 2014 è possibile ottenere tale certificato contestuale tramite lo Sportello Amico abilitato delle Poste, al costo di circa 8 euro.

Casi da sottoporre all'Ordinario

è necessario annettere alla pratica di matrimonio la richiesta della Licenza dell'Ordinario nei casi di:

- matrimonio canonico dopo il civile;
- matrimonio di divorziati da matrimonio civile;
- matrimonio misto tra battezzato cattolico e battezzato non cattolico (ortodosso o di altre confessioni cristiane);

è necessario invece rivolgersi al Nostro Ufficio prima di istruire la pratica matrimoniale nei casi di:

- matrimonio per disparità di culto (tra un battezzato cattolico e un NON battezzato);
- matrimonio concordatario con sospensione degli effetti civili;
- matrimonio canonico dei minorenni;
- matrimonio canonico dei vedovi;
- matrimonio con celebrazione separata dei due riti (matrimonio solo canonico).
- matrimonio solo canonico di una persona ancora in attesa di sentenza di divorzio.
- matrimonio di due ortodossi³

³ Con la Lettera Apostolica “*De Concordia inter Codices*” del 15 settembre 2016, Papa Francesco ha reso possibile per due fedeli cristiani ortodossi chiedere il matrimonio nella Chiesa Cattolica con relativa iscrizione nel registro nei matrimoni della parrocchia: per tale possibilità rivolgersi al nostro Ufficio per ulteriori indicazioni e la necessaria autorizzazione.

NOTA BENE:

La pratica matrimoniale a norma del can. 1115 C.J.C., si può svolgere indifferentemente nella parrocchia di domicilio⁴ di uno dei due nubendi.

In presenza di una seria motivazione pastorale (ad esempio l'inserimento dei fidanzati nei gruppi/movimenti in una terza parrocchia) può essere il Parroco di quest'ultima ad istruire la pratica matrimoniale, purché abbia la licenza scritta (*mod. XIII*) rilasciata da uno dei due Parroci: in questo caso però il terzo Parroco è obbligato oltre ad istruire la pratica matrimoniale anche a celebrare il matrimonio in parrocchia.

⁴ Can. 102 - §1 CJC: «Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.

§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.

§3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una parrocchia, diocesano».

PARTE IV

LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE

1) *Procedura ordinaria*

Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, e con i documenti civili e religiosi i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l'istruzione della pratica matrimoniale. Sia il sacerdote e non il laico la persona che riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare offerta di catechesi.

Usando la «posizione matrimoniale» (*mod. I*) il sacerdote interrogherà separatamente i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio.

Le risposte non si riducano al «sì» e al «no» ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi; siano scritte a macchina o con grafia leggibile.

Le domande nn. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento suppletorio.

La domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta l'ufficio.

Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del matrimonio quali:

- l'unità;

- la fedeltà;
- l'indissolubilità;
- la procreazione responsabile

La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale può diventare causa di nullità.

Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre verificare se si ravvisano casi di *impedimento* di:

- 1) consanguineità (can. 1091 *C.J.C.*);
- 2) minore età (can. 1083 *C.J.C.*);
- 3) disparità di *culto* (can. 1086 *C.J.C.*);
- 4) ordine sacro (can. 1087 *C.J.C.*);
- 5) rapimento (can. 1089 *C.J.C.*);

o divieti:

- 1) di Matrimonio misto (cann. 1124, 1125 *C.J.C.*)
- 2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, §1, nn. 4-5 *C.J.C.*);
- 3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, §1 n. 7 *C.J.C.*).

Impegno

È un foglio che racchiude sinteticamente la natura, le proprietà e i fini del matrimonio cristiano. Da alcuni anni è in uso nella Diocesi e per il diritto particolare si aggiunge ai certificati religiosi.

Si può utilizzare a conclusione del corso prematrimoniale, durante la S. Messa della comunità parrocchiale, affidandone la lettura ad una coppia di nubendi.

È una conferma pubblica delle intenzioni di sposarsi secondo il disegno di Dio in Cristo e di testimoniare davanti

alla comunità cristiana di voler vivere il matrimonio come sacramento.

Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in municipio i nubendi con la richiesta (*mod. X*) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili.

In via ordinaria il Parroco non richieda la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la pratica matrimoniale.

Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno nel Municipio di residenza. Per otto giorni saranno affisse in Campidoglio le pubblicazioni. Tre giorni dopo la scadenza delle pubblicazioni, i nubendi ritireranno in Municipio il Certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo consegneranno in Parrocchia.

Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (*mod. VII*) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell'altra parte (*modd. VIII e IX*).

Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il Parroco invierà in busta chiusa al Vicariato, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo «stato dei documenti» (*mod. XIV*) debitamente compilato, con l'eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida del Responsabile dell'ufficio.

Stato dei documenti (mod. XIV)

La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di battesimo, si riportino entrambi

dando la priorità a quelli che risultano dall'atto civile e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo.

Si indichi il Comune della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga annotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia.

Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. Si lasci all'ufficio il compito di compilare lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o la licenza.

La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere del Vicariato di Roma e la firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Roma).

Nella pagina 4 occorre trascrivere l'indirizzo delle parrocchie di battesimo dei nubendi ove comunicare e annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122,2 C.J.C.).

Al termine dell'anno il Parroco consegnerà all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio debitamente firmata.

2) Procedura straordinaria

In caso di matrimonio da celebrarsi durante le pubblicazioni civili (art. 12 della legge concordataria 27 maggio 1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili (art. 13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 14 e art. 8 del Concordato), il Parroco, prima di iniziare la pratica matrimoniale, presenti all'Ufficio Matrimoni gli interessati con una domanda da loro sottoscritta nella quale sia specificato il motivo per cui si chiede l'applicazione dei suddetti articoli.

Il permesso rilasciato dal Vicariato ha valore solo per la Diocesi di Roma. In caso di sospensione degli effetti civili il Parroco si attenga alle disposizioni specifiche del Vicariato.

3) *Matrimonio di extradiocesani*

Coloro che, non appartenendo alla Diocesi di Roma, desiderano celebrare le nozze in Roma devono esibire all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti (*mod. XIV*) vistato dalla Curia dove si è svolta la pratica matrimoniale, onde ottenere il visto del Vicariato per gli adempimenti fissati dal diritto particolare.

Al *nulla osta* ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni civili.

4) *Adempimenti*

1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno manifestare la loro intenzione durante la celebrazione del matrimonio. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni.

2) È dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l'avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il mod. XVII della C.E.I.

3) **Entro cinque giorni** il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di trasmettere «l'atto di matrimonio» (*mod. XV*) al Comune, allegandovi la «richiesta di trascrizione agli effetti civili» (*mod. XVI*) e il certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori Roma.

La richiesta di trascrizione può avvenire o per posta (Raccomanda A.R.) o consegnando l'atto di matrimonio all'Ufficio Protocollo del Comune (e non in Municipio).

L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il *mod. XVI* come ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti unitamente alla notifica dell'avvenuta trascrizione inviata dal Comune (le cartoline bianche sono prelevate dall'Anagrafe direttamente dal Protocollista dell'Ufficio Matrimoni e inserite nelle caselle delle parrocchie).

Al termine dell'anno civile i Parroci consegneranno in Vicariato tutti i modelli XIV debitamente compilati.

4) L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente.

5) Riconoscimento naturale, adozione dei figli, rettifica degli atti originali

Per tutti questi casi il Parroco invierà all'Ufficio Matrimoni (sezione Notariato) gli interessati con l'atto originale di battesimo o di cresima o di matrimonio.

Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e rilasciare in Vicariato la copia integrale dell'atto di nascita, che potrà essere sostituita, a seconda dei casi, o con l'estratto dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei minori che concede l'adozione o con il Decreto di rettifica dell'autorità competente (Presidente della Repubblica, Prefetto, Tribunale).

Il Notariato, per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata nei registri ecclesiastici.

PARTE V

LA PRATICA MATRIMONIALE NEI CASI PARTICOLARI

A) CASI RIGUARDANTI LO STATO GIURIDICO DEI CONIUGI

1) Matrimonio tra parrocchiani che hanno la residenza civile in altro Comune

Spesso avviene che due contraenti romani non abbiano più la residenza civile in Roma, perché hanno dovuto acquisire la residenza del luogo dove andranno ad abitare (es. acquisto prima casa in prossimità del matrimonio).

In questi casi, il Parroco del domicilio canonico dei nubendi ha la facoltà di istruire la pratica matrimoniale, a norma dell'articolo 15 del Decreto Generale.

Ai fini della richiesta delle pubblicazioni civili, il Parroco del domicilio canonico deve richiedere la fraterna collaborazione del Parroco del luogo di residenza, avvertendolo per iscritto o per telefono della particolare situazione in cui si trovano i nubendi; quindi gli invierà i documenti civili e la richiesta di pubblicazione civile (modello X) come se dovesse inviarli al Comune di Roma. Il Parroco del luogo di residenza tramuterà il mod. X di Roma in quello del suo Comune, dove invierà i nubendi per la richiesta di pubblicazioni civili. terminate le pubblicazioni, cioè dopo due domeniche più tre giorni, i nubendi ritireranno il documento del Comune e lo

consegneranno al Parroco del domicilio per la continuazione della pratica matrimoniale. Se l'urgenza della celebrazione consigliasse di evitare questo procedimento, ci si rivolga al nostro Ufficio Matrimoni per ulteriori indicazioni.

2) Matrimonio tra persone italiane domiciliate all'estero che hanno la residenza civile presso l'A.I.R.E.⁵

In questo caso se desiderano sposarsi a Roma faranno la pratica prematrimoniale presso la parrocchia di domicilio, e successivamente attraverso la Curia del vescovo del luogo spediranno la pratica presso il nostro Ufficio.

Se celebreranno matrimonio concordatario, il Consolato d'Italia di competenza chiederà ai nubendi il mod. X per le pubblicazioni civili: sarà premura del nostro Ufficio Matrimoni compilare tale modulo, su presentazione del certificato di battesimo ad uso matrimonio e il certificato contestuale di entrambi.

Il mod. X verrà quindi inviato agli sposi che lo consegneranno al Consolato per le pubblicazioni civili.

Ottenuto il Certificato di Eseguite Pubblicazioni Civili, gli sposi lo potranno inviare scannerizzato al nostro Ufficio Matrimoni; conserveranno invece con cura l'originale che porteranno in Italia e che consegneranno direttamente al Parroco della Chiesa presso cui celebreranno matrimonio.

Sarà quindi compito del parroco trasmettere l'atto di matrimonio al Municipio con annesso il certificato di pubblicazioni civili del Consolato.

⁵ A.I.R.E.: Anagrafe Italiani Residenti Estero: è l'ufficio anagrafe presente presso il Consolato Italiano del Paese straniero nel cui territorio i cittadini italiani si sono trasferiti per un tempo superiore ai 12 mesi. L'iscrizione a tale registro è un diritto/dovere del cittadino.

3) *Matrimonio di persone italiane che non risultano iscritte nei registri delle popolazioni di alcun Comune d'Italia, o abbiano i documenti civili errati*

In questi casi, l'Ufficiale di stato civile non potrà accettare la richiesta di pubblicazioni. Prima di procedere all'istruzione della pratica matrimoniale, il Parroco, consultato il nostro Ufficio Matrimoni, inviterà subito gli interessati a regolarizzare la loro posizione civile e a rettificare i certificati.

Per gravi ed urgenti casi, il Vicariato potrà concedere l'applicazione dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847, ancora vigente, per un matrimonio da celebrarsi nella Diocesi di Roma.

In questo caso si esigerà per lo stato libero civile del contraente, un atto di notorietà, redatto alla presenza di due testimoni, rilasciato dalla Pretura alla parte interessata.

4) *Matrimonio dei girovaghi*

Sono considerati girovaghi tutti coloro che non hanno il domicilio⁶ né il quasi domicilio⁷: così i venditori ambulanti, i nomadi, gli zingari, i fieranti, i circensi, gli artisti di teatro, etc.

Il Parroco proprio di tutti costoro è il Parroco del luogo in cui essi dimorano di fatto (can. 107, 3 C.J.C.).

L'istruttoria matrimoniale *non deve iniziarsi senza la licenza dell'Ordinario* (can. 1071 §1, n.1).

Poiché la legge civile non contempla il caso dei girovaghi in quanto ritiene inconcepibile la coesistenza di un

⁶ Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche Parrocchia o Diocesi con l'intenzione di rimanervi in perpetuo o sia protratta per cinque anni completi (can. 102 §1 C.J.C.).

⁷ Il quasi domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche Parrocchia o almeno di una Diocesi con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi (can. 102 §2 C.J.C.).

individuo nella nazione senza che questi abbia una residenza anagrafica, a costoro si potrà consigliare di chiedere al Tribunale la dispensa dalle pubblicazioni civili (art. 94 CC.). Alla domanda di dispensa, oltre i documenti civili richiesti per il matrimonio, deve essere unito un atto di notorietà redatto davanti al Pretore e a due testimoni. Ottenuta la dispensa dalle pubblicazioni civili, non ci sarà difficoltà ad ottenere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili.

«il Parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell'indagine, trasmetterà i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al Parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria» (cfr. art. 46 D.G.).

5) *Matrimonio dei carcerati*

Se uno dei contraenti è detenuto/a in carcere, la pratica di matrimonio ha lo svolgimento normale.

Il Parroco che istruisce la pratica farà raccogliere dal Cappellano del carcere l'interrogatorio del detenuto/a, usando la posizione matrimoniale (mod. I).

Nell'impossibilità del detenuto/a di presentarsi in Municipio per la richiesta di pubblicazioni civili, il Parroco chiederà all'Ordinario l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27 maggio 1929 n. 847.

6) *Matrimonio degli stranieri*

Gli stranieri che vogliono sposare in Italia, dal punto di vista canonico sono tenuti alle leggi generali; dal punto di vista civile possono celebrare il matrimonio secondo le norme vigenti in Italia o secondo quelle del proprio paese.

Se sposano secondo le leggi italiane sono tenuti al matrimonio concordatario⁸ (art. 1 D.G.); se invece vogliono contrarre il matrimonio secondo le norme del proprio paese (dove in genere vige la divisione dei due atti), dovranno contrarre prima le nozze civili nel proprio paese e solo successivamente quelle religiose qui a Roma.

Per quanto riguarda la pratica matrimoniale distinguiamo due casi:

Matrimonio concordatario

a) I contraenti stranieri domiciliati in Roma dovranno fare la regolare pratica prematrimoniale nella parrocchia di domicilio con la consegna di tutti i documenti civili e religiosi.

In sostituzione dei documenti civili (certificato contestuale), i nubendi consegneranno al parroco che istruisce la pratica il *Nulla Osta consolare* (o il certificato di capacità Matrimoniale⁹) che dovrà contenere tutte le generalità (stato civile del contraente, il luogo e la data di nascita) con la legalizzazione della firma del Console da parte del Governo territoriale di Roma, se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Europea.

⁸ Dal giorno 8 Agosto 2009 è in vigore la “Disposizione in materia di sicurezza pubblica” emanata dal Ministero degli Interni, per il matrimonio civile o concordatario degli extracomunitari.

A seguito della legge, sarà possibile celebrare il matrimonio dello straniero extracomunitario solo se lo stesso risulterà regolarmente soggiornante in Italia, al momento della pubblicazione e della celebrazione del matrimonio. Per eventuali chiarimenti, contattare il nostro Ufficio Matrimoni.

⁹ Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Sarà fatto il regolare esame degli Sposi (mod. I) e le pubblicazioni canoniche (modd. 7-8-9).

Il Parroco invierà poi i nubendi in Municipio per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. 10) ed attenderà che l'ufficiale di stato civile consegni agli sposi il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio; ricevuto il certificato, il parroco invierà gli sposi con tutti i documenti al nostro Ufficio Matrimoni per chiedere il nulla osta alla celebrazione.

Qualora l'autorità straniera non volesse rilasciare il Nulla Osta (cfr. l'India), o l'interessato non potesse per motivi politici rivolgersi al proprio consolato, la parte straniera dovrà esibire un'attestazione comprovante la sua qualità di *rifugiato politico* (Legge 24/7/1954 n. 722).

L'attestazione viene rilasciata dall'Alto Commissariato per i rifugiati politici (Ufficio in Via Caroncini 19 - 00197 Roma). La documentazione verrà completata con l'atto notorio redatto davanti al Notaio o al Pretore con due testimoni.

b) Se i nubendi stranieri sono invece entrambi domiciliati all'estero faranno la pratica prematrimoniale presso la loro parrocchia di domicilio, e dopo aver ottenuto il Nulla Osta della loro Curia Diocesana invieranno la pratica al nostro Ufficio Matrimoni per la compilazione del mod. 14.

Dopo aver ricevuto sia la pratica con il Nulla Osta della Curia di provenienza sia il *Nulla Osta consolare* (o il certificato di capacità Matrimoniale), il nostro ufficio rilascerà l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio concordatario con l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27 maggio 1929 n. 847.

I nubendi verranno a ritirare la pratica e la consegneranno al parroco del luogo della celebrazione.

Per ulteriori situazioni che dovessero presentarsi ci si rivolga al nostro ufficio per le indicazioni attinenti il caso particolare.

Matrimonio non concordatario (solo canonico)

Se i Contraenti stranieri domiciliati a Roma hanno già celebrato il matrimonio civile (o nel loro Stato o nel loro Consolato in Italia) dovranno esibire al Parroco insieme ai documenti religiosi il certificato di avvenuto matrimonio civile.

Nel caso in cui la pratica prematrimoniale sia stata istruita all'estero, per contrarre matrimonio in Roma i nubendi stranieri dopo avere ottenuto il Nulla Osta della Curia diocesana di appartenenza consegneranno la pratica e il Certificato di avvenuto matrimonio civile al nostro ufficio¹⁰: in questo caso sarà nostra premura – dopo aver ricevuto anche il certificato di matrimonio civile/Nulla Osta consolare – preparare il Mod. 14 e consegnarlo agli sposi o al parroco del luogo della celebrazione.

7) Matrimonio degli apolidi

Apolidi sono coloro che non hanno la cittadinanza italiana, né quella di alcun paese estero. Per essere considerati tali è necessaria una dichiarazione della Magistratura. Ad essi si applica la legge del luogo dove risiedono (art. 29 delle Disposizioni sulla legge in generale approvato con R.D. 16/03/1942 n. 262).

Per la pratica matrimoniale gli apolidi devono presentare i regolari documenti ecclesiastici e civili e svolgere la pratica matrimoniale in via ordinaria. In mancanza dell'atto di nascita

¹⁰ E' bene precisare che le Curie Diocesane raramente inviano direttamente al parroco del luogo di celebrazione le pratiche di matrimonio con il loro nulla osta, preferendo inviare i documenti direttamente al nostro Ufficio. Nel raro caso però in cui sia il Parroco a ricevere la pratica, egli compilerà lo Stato dei documenti (mod. 14) ed invierà la documentazione al nostro Ufficio per ottenere il visto per la celebrazione del matrimonio.

e dello stato libero esibiranno un atto notorio e in sostituzione del certificato di cittadinanza il documento di apolidia.

Senza la dichiarazione della Magistratura, l'apolide non potrà avere la trascrizione nei registri di stato civile di un suo matrimonio concordatario. Se si prevede che la dichiarazione della Magistratura non potrà facilmente ottenersi l'Ordinario potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano.

8) *Matrimonio dei vedovi*

a) *Matrimonio concordatario*

Per celebrare un ulteriore matrimonio i vedovi devono esibire un semplice atto di morte del coniuge defunto e i certificati di battesimo, uso matrimonio e cresima.

Per il resto la pratica è regolare. E' da notare che la donna, divenuta vedova, è soggetta secondo la legge civile al lutto vedovile, per cui non potrà contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dalla morte del coniuge (art. 89 C.C.). Un'eventuale gravidanza, infatti, potrebbe attribuirsi al defunto marito.

Se la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano. (cfr. can. 1707, 1).

La dichiarazione di cui al paragrafo precedente può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente (*ibidem*, 2).

Nei casi incerti e complessi con il permesso del Vescovo il nostro Ufficio Matrimoni chiederà ulteriori indicazioni alla Sede Apostolica (*ibidem*, 3).

Nei casi di «morte presunta» per la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile è necessaria anche la *sentenza di morte presunta del Tribunale civile*, annotata sull'atto di matrimonio. Nell'impossibilità di avere questo documento il Vicariato potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano.

b) *Matrimonio solo canonico*

«L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose» (art. 40 *D.G.*).

Le condizioni quindi per ottenere il matrimonio solo canonico sono l'età avanzata e lo stato di bisogno.

I nubendi presenteranno in Vicariato una domanda in carta semplice, indirizzata al Vicario di Roma , dove esporranno i motivi della loro richiesta, firmata da ambedue davanti al Parroco e da questi controfirmata.

Se l'Ordinario lo riterrà opportuno potrà concedere la licenza per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi di Roma.

Solo allora il Parroco potrà iniziare la pratica matrimoniale.

Per i documenti occorrerà esibire oltre quelli religiosi, il contestuale e l'atto di morte in carta semplice del defunto coniuge.

9) *Matrimonio canonico dopo il civile*

Coloro che hanno già contratto tra loro il matrimonio civile, possono successivamente celebrare anche il matrimonio canonico (cfr. art. 44, 1 *D.G.*).

A tal fine il Parroco presenterà la domanda n. 7 del formulano CEI al Vicario di Roma per ottenere la licenza alla celebrazione del matrimonio solo canonico, unitamente a

quella dei nubendi nella quale essi espongono le circostanze che hanno determinato la precedente scelta di matrimonio civile, e i motivi che ora li spingono a chiedere il matrimonio sacramento.

Il Parroco sarà particolarmente attento con coloro che domandano il matrimonio religioso unicamente per ragioni di convenienza sociale, estranee ad un cammino di fede. Rifiuterà, pertanto, di procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica «come se si trattasse di una sistemazione di una situazione anormale» (art. 44 *D.G.*).

La richiesta di licenza dell'Ordinario per un matrimonio canonico da celebrarsi nella Diocesi di Roma verrà annessa alla regolare pratica prematrimoniale; in sostituzione dei documenti civili si richiederà il certificato del matrimonio civile.

Se i nubendi, nell'ambiente in cui vivono, sono ritenuti sposati anche di fronte alla Chiesa, il Parroco richiederà la dispensa dalle pubblicazioni canoniche, inoltrando la domanda al Vicario di Roma (n. 1 del formulano CEI).

10) *La Sanazione in Radice*

«La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'eventuale impedimento e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici» (can. 1161,1).

Nella pratica: il Parroco di fronte alla richiesta della sanazione in radice da parte di un coniuge o di ambedue, interroghi la parte interessata usando la posizione matrimoniale (mod. 1) per verificare che il consenso non sia mai stato interrotto dal momento della celebrazione e che ci sia l'accettazione delle proprietà fondamentali del matrimonio.

Richieda anche il certificato di battesimo uso matrimonio (mod. 2), della cresima (mod. 3), e il certificato di matrimonio civile.

La parte interessata alla sanazione in radice esporrà in una domanda al Vicario di Roma le motivazioni che l'hanno indotta alla scelta del matrimonio civile, e dichiarerà le ragioni che ora la spingono a chiedere la sanazione in radice.

La documentazione verrà consegnata all'Ufficio Matrimoni del Vicariato che provvederà a nome dell'Ordinario a rilasciare la *Notificazione* della sanazione in radice da inserire nei registri di matrimonio della Parrocchia in sostituzione dell'Atto di Matrimonio.

Sarà premura del Parroco annotare nei registri dei battezzati, se ivi hanno ricevuto il battesimo, o di comunicare ad altro Parroco la notizia dell'avvenuta sanazione in radice specificando il giorno, il mese e l'anno.

11) *Matrimonio dei divorziati*

Coloro che hanno celebrato il matrimonio civile ed hanno ottenuto lo scioglimento del vincolo (divorzio) possono contrarre un matrimonio concordatario con altra persona (art. 44. 3 *D.G.*).

A tal fine il Parroco presenterà la domanda al Vicario di Roma utilizzando il n. 8 del formulano CEI unitamente a quella dei nubendi dove spiegheranno i motivi della loro prima scelta.

La richiesta di licenza dell'Ordinario verrà annessa alla regolare pratica prematrimoniale allegando ai documenti, il contestuale e la sentenza di divorzio.

Se la sentenza di divorzio non fosse ancora registrata allo stato civile, il Parroco, per gravi motivi pastorali, potrà presentare al Vicario di Roma la domanda, usando il numero 8 del formulario, unitamente a quella dei nubendi, nella quale spiegheranno i motivi della richiesta del matrimonio-

sacramento, al fine di ottenere la licenza per un matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi di Roma.

Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione il parroco potrà procedere allo svolgimento della pratica prematrimoniale.

Ottenuta la licenza, il Parroco non procederà alla celebrazione del sacramento senza prima aver chiesto ed ottenuto dai nubendi «l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili» (mod. 12) e di consegnare successivamente in Vicariato il certificato di avvenuto matrimonio civile.

Nella celebrazione del matrimonio il Parroco non leggerà gli articoli del codice civile, né compilerà il secondo atto originale da trasmettersi all'ufficiale di stato civile.

12) Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato

a) Coloro che hanno ottenuto la **dichiarazione di nullità** del precedente matrimonio, per contrarre un nuovo vincolo dovranno esibire, oltre alla sentenza di nullità il relativo decreto/notifica di esecutività della sentenza¹¹ e il documento che attesta la rimozione dell'eventuale divieto:

«Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un **divieto** apposto alla sentenza stessa

¹¹ Non è sufficiente infatti che sia stata emessa dal Tribunale la sentenza affermativa di nullità per potersi risposare: occorre attendere che decorsi i termini per poter appellare (15 giorni) il Tribunale possa emettere il Decreto che rende tale sentenza di nullità **esecutiva**, permettendo cioè alle parti di poter accedere a nuove nozze. Di fatto potrebbe accadere che una delle parti decida di appellare sospendendo l'esecuzione della sentenza e impedendo così la celebrazione di un nuovo matrimonio.

oppure stabilito dall'Ordinario del Luogo» (Can. 1682 §1 CJC).

E' perciò importante che i parroci leggano bene:

-- il «dispositivo» della sentenza della dichiarazione di nullità;
-- le notifiche/decreti inviati alle persone successivamente alla pubblicazione della stessa.

Tale controllo serve infatti per verificare:

-- l'effettiva esecutività della sentenza affermativa;
-- l'esistenza o meno di divieti a passare a nuove nozze, ed ottenerne eventualmente la revoca da parte dell'Ordinario/Tribunale per poter accedere a nuove nozze (art. 59 D.G.).

Ovviamente il nostro Ufficio è sempre pronto ad aiutare i parroci che avessero difficoltà alla comprensione di tali situazioni.

Qualora poi la sentenza ecclesiastica non fosse ancora delibata in Italia gli sposi, per motivi gravi ed urgenti, potranno chiedere al Vicario di Roma l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio concordatario con trascrizione tardiva (art. 44, 4 D.G.) da celebrarsi nella Diocesi di Roma.

Ottenuta la licenza i nubendi ricordino che la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti od anche di uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, (art. 8 di Revisione dei Concordato e art. 44, 4 D.G.).

b) Coloro invece che hanno ottenuto la **dispensa pontificia super rato e non consumato** dovranno esibire il rescritto della Congregazione dei Sacramenti e il permesso di passare a nuove nozze.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983 la dispensa super rato e non consumato non può avere efficacia in Italia. Pertanto coloro che non hanno ancora sciolto il vincolo civile, dovranno celebrare distintamente il matrimonio canonico e il rito civile delle nozze.

13) *Matrimonio dei minorenni*

«L'uomo prima dei 16 anni compiuti, la donna prima dei 14 pure compiuti non possono celebrare un valido matrimonio» (can. 1083, 1). Ma al paragrafo 2 del can. 1083 il legislatore conferisce alle Conferenze Episcopali il diritto di fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale italiana, nella delibera n. 10 ha stabilito di elevare a 18 anni sia per gli uomini che per le donne l'età per la celebrazione del matrimonio in conformità alle leggi civili italiane.

Pertanto minorenni sono coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16 anni, i pastori d'anime in modo rispettoso ma fermo rifiutino il Sacramento, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che «le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili» (art. 36 *D.G.*).

Nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni ma non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età normalmente comporta.

Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga l'«ammissione» al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio dei minori a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile il Parroco può allora Sottoporre il caso, corredandolo di un

personale giudizio e della dichiarazione dei genitori del minore (mod. 6), all'Ordinario che, avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 *D.G.*), darà una valutazione circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi di Roma.

Ottenuta la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 6) il Parroco potrà allora istruire la pratica¹² richiedendo ai nubendi i documenti necessari e l'ammissione del Tribunale dei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugi intendono usufruire della separazione dei beni possono farlo a norma dell'art. 165 CC. purché il minore sia assistito dai genitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatore speciale e firmino a convalida della firma degli sposi.

14) *Matrimoni misti*

Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e tra battezzati¹³ di altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e *Dir. Past.* n. 88).

La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. Il Parroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenza dell'Ordinario (can. 1124), dopo che la parte contraente cattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11).

¹² Poiché questo iter richiede qualche tempo e non sempre si conclude automaticamente non è opportuno stabilire la data della celebrazione delle nozze, finché non si abbia la certezza della concessione.

¹³ Sono validi i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Metodisti, Valdesi, Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS. Trinità (cfr. *Ad Te*, 13 a); non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni.

Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica (can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica» (MM n. 45).

Non è consentita a celebrazione della S. Messa. Solo per gravi motivi pastorali si potrà richiedere l'autorizzazione all'Ordinario.

15) *Matrimonio di persone soggette ad impedimenti canonici*

a) Matrimonio interreligioso o di disparità di culto

Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can. 1086).

In questi casi «è doveroso richiamare i nubendi cattolici alle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni e all'educazione dei figli» (*Dir. Past.*).

Per il matrimonio tra un musulmano e una cattolica si esige sempre una previa autorizzazione del Vicario Di Roma.

Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente l'Ufficio Matrimoni del Vicariato.

b) Matrimonio dei consanguinei

«Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali» (can. 1091, 1); non è quindi possibile la dispensa dall'impedimento.

Senza la dispensa dall'impedimento è nullo nella linea collaterale il matrimonio tra zio e nipote (III grado) e tra cugini carnali (IV grado): can. 1091, 2¹⁴.

Il Parroco prima di iniziare la pratica matrimoniale nella domanda all'Ordinario con cui chiede la dispensa dall'impedimento di consanguineità, vi alleggerà pure l'albero genealogico dei nubendi (n. 14 del formulano CEI).

Sarà cura del Parroco esporre ai futuri sposi gli inconvenienti fisici e morali che derivano da tali unioni.

¹⁴ Il codice di diritto Canonico per la linea collaterale calcola le generazioni (gradi) sommando il numero delle persone dei due rami tolto il capostipite (can. 108, 3).

B) CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1) *Matrimonio fuori del territorio parrocchiale*

Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica matrimoniale, è necessaria la licenza ad altro Parroco (mod. XIV). Al termine della pratica matrimoniale, pertanto, il Parroco competente manderà, tramite i nubendi, tutti i documenti in busta chiusa all'Ufficio Matrimoni del Vicariato, per farvi apporre il protocollo e la firma del Responsabile dell'Ufficio.

2) *Matrimonio fuori Diocesi*

Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori Roma, il Parroco invii in Vicariato tramite i nubendi la posizione matrimoniale (mod. I) e lo stato dei documenti (mod. XVI) con la licenza ad altro Parroco unitamente al certificato di avvenute pubblicazioni civili perché l'Ufficio Matrimoni possa rilasciare il nulla osta per la celebrazione del matrimonio fuori Roma (*etiam extra Urbem*).

3) *Matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero*

Due cittadini italiani residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare con sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dal Vicariato con licenza ad altro Parroco.

Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi (mod. I),

le pubblicazioni canoniche (modd. VII-VIII-IX) e la dovuta preparazione matrimoniale.

Per gli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare al console italiano del paese dove celebreranno le nozze il certificato contestuale, per ottenere dopo le pubblicazioni civili nel luogo di residenza italiano il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero.

4) Matrimoni di italiani residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia

Due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) per contrarre matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate le pubblicazioni canoniche, la preparazione matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia Vescovile con licenza ad altro Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco di Roma nel cui territorio sarà celebrato il matrimonio.

Il Parroco redigerà il mod. XIV (stato dei documenti) che presenterà all'Ufficio Matrimoni per la vidimazione da parte del Responsabile.

Per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare il certificato di eseguite pubblicazioni civili del Consolato italiano di appartenenza e consegnarli al Parroco del luogo di celebrazione del matrimonio¹⁵.

5) Matrimoni nella Città del Vaticano

Il matrimonio celebrato nella Città del Vaticano ha simultaneamente valore canonico e civile.

Viene trascritto nei registri della Città del Vaticano e attraverso la Segreteria di Stato viene trasmesso per via

¹⁵ cfr. parte V, A), n. 2, pag.27.

diplomatica al luogo di residenza degli sposi come un qualsiasi matrimonio contratto all'estero.

Due italiani o un italiano e una straniera per sposare in Vaticano debbono fare regolare pratica religiosa in Italia nella Parrocchia dello sposo o della sposa. Con il mod. X rilasciato dal Parroco, si presenteranno in Municipio per la richiesta di pubblicazioni civili. In Vaticano i nubendi dovranno esibire lo stato dei documenti (mod. XIV), vistato dal Vicariato e il certificato delle avvenute pubblicazioni civili.

Solo in presenza di gravi ragioni e con l'assenso del Vicario Generale per la Città del Vaticano, il Vicariato potrà permettere l'omissione delle pubblicazioni civili. Gli interessati dovranno allora esibire in Vaticano il mod. XIV e i certificati civili con data non superiore ai tre mesi dall'emissione; il contraente straniero presenterà invece il Nulla Osta consolare.

La possibilità di celebrare il matrimonio nella Città del Vaticano viene concessa anche agli apolidi, quando si prevede che non possano facilmente ottenere la dichiarazione di apolidia dalla Magistratura italiana.

Così pure possono celebrare il matrimonio in Vaticano gli stranieri che per motivi religiosi o politici non possono *ottenere* il nulla osta consolare della loro ambasciata in Italia¹⁶.

¹⁶ Una sentenza del Tribunale di Torino del 1990, permette alla parte straniera *priva del nulla osta consolare, per motivi religiosi*, di celebrare il matrimonio in Italia valido agli effetti civili senza il Nulla Osta consolare previsto dall'art. 16 CC.. Per ulteriori informazioni ci si rivolga all'Ufficio Matrimoni.

C) CASI D'URGENZA

1) *Pericolo di morte*

Per pericolo di morte si intende il timore certo o altamente probabile della morte di anche uno solo dei due contraenti.

In questo caso l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi dovunque dimoranti e tutti quelli che vivono di fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1).

Nell'impossibilità di adire l'Ordinario del luogo, gode della stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2).

Il Codice di Diritto Canonico non impone l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo.

Quindi il Parroco o il sacerdote celebrante devono informare subito¹⁷ l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno (can. 1081).

Il Parroco dovrà con prudenza verificare la capacità della persona inferma di emettere un valido consenso unitamente all'oggettiva libertà e volontà di ambedue i nubendi, al fine di evitare eventuali violenze morali di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone aventi diritto. A tale riguardo è quindi necessario ottenere un certificato medico in cui il medico curante attesti che la persona pur se inferma è capace di intendere e di volere, e perciò ancora capace di compiere atti giuridici.

¹⁷ La parola «subito» è da intendersi nel senso che l'Ordinario (del luogo) deve essere avvertito nel giro di due o tre giorni, salvo *giusta* causa che ne impedisca la comunicazione.

Per quanto guarda l'istruttoria matrimoniale, il Parroco deve seguire l'iter normale.

Tuttavia, qualora ci fosse un *imminente* pericolo di morte, il Codice stabilisce che venga solamente richiesto agli sposi un giuramento – se il caso lo richiede – di essere battezzati e di essere di stato libero per contrarre matrimonio: «Qualora non sia possibile avere altre prove né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento» (can. 1068).

Tralasciate quindi le pubblicazioni e la procedura ordinaria, il Parroco potrà perciò ammettere i nubendi alla celebrazione, sempre però chiedendo il certificato medico con cui si attesta che il malato sia capace di intendere e di volere.

Celebrato il matrimonio in casa o in ospedale (can. 1118, 2) – quando non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale – e dopo la lettura degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147, il Parroco redigerà due atti originali uno dei quali trasmetterà al Comune con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio in pericolo di morte.

Nell'impossibilità dei nubendi di esibire i documenti civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entro cinque giorni l'atto di matrimonio al Comune, per ottenerne la trascrizione, riservandosi di consegnare successivamente i documenti richiesti.

I documenti religiosi invece saranno depositati dal Parroco nell'Ufficio Matrimoni del Vicariato unitamente a una relazione del Parroco che spieghi l'urgenza della celebrazione in pericolo di morte.

2) *Imminenza delle nozze*

Può avvenire che quando tutto è preparato per le nozze

(*omnia parata sunt*) si venga a conoscenza di qualche impedimento (can. 1080).

Anche in questo caso l'Ordinario può dispensare dagli impedimenti tanto pubblici che occulti. Il Parroco ha la facoltà di dispensare soltanto nei casi occulti quando non vi è la possibilità di ricorrere all'Ordinario o quando il ricorso può far violare il segreto.

La dispensa concessa in questi casi sarà registrata come nei matrimoni celebrati in pericolo di morte.

D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALE O ACCIDENTALE DELLA CELEBRAZIONE

1) *Matrimonio per procura*

Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc. etc., il matrimonio può essere celebrato per procura.

A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta del Vicariato.

Il Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l'atto di procura che deve contenere, ad validitatem (can. 1105), le seguenti modalità:

a) un mandato speciale per contrae matrimonio con una persona determinata;

b) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico;

c) il mandato deve essere conferito per iscritto e firmato dal mandante, dal Parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il

mandato viene dato, o da un sacerdote delegato da uno di essi o da almeno due testimoni, oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile (can. 1105). Per procedere ad licitatem al matrimonio mediante procura occorre anche la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 7).

Per il matrimonio concordatario si richiede che nella procura sia espressa la volontà di contrarre un matrimonio valido agli effetti civili.

L'atto originale della procura dovrà conservarsi nella posizione matrimoniale. Per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. X) sarà inviata una copia della procura redatta su carta da bollo e legalizzata dal Vicariato.

Il procuratore nella celebrazione del matrimonio sarà interrogato con formula appropriata e al termine della celebrazione firmerà l'atto di matrimonio debitamente preparato.

Alcune sottolineature:

- a) il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento in cui il procuratore esprime il consenso in nome del mandante;
- b) il mandato di procura può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. E' opportuno che la revoca sia fatta per iscritto notando l'anno, il mese, il giorno e l'ora. Restando privo di facoltà il procuratore celebra un matrimonio invalido;
- c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimonio la celebrazione è invalida (can. 1105, 4).

2) *Matrimonio a mezzo interprete*

Se il Parroco si trova nell'impossibilità di svolgere un dialogo con i contraenti perché ignaro della loro lingua, può servirsi di un interprete sia nella istruzione della pratica

matrimoniale sia nella celebrazione del matrimonio. Il Parroco deve accertarsi della fedeltà dell'interprete (can. 1106).

L'uso dell'interprete nella celebrazione delle nozze deve essere giustificato da gravi motivi e consentito dall'Ordinario. E' opportuno nell'atto di matrimonio, porre una speciale annotazione.

Nei matrimoni dei *sordomuti* il Parroco nell'impossibilità di avere una persona che conosca il linguaggio dei contraenti, ottenuto il consenso con segni equivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agli interessati gli articoli del Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Dovrà esigere la presenza dell'interprete se il coniuge sordo non sapesse leggere. Nell'uno e nell'altro caso porrà una nota esplicativa sull'atto di matrimonio.

3) Matrimonio celebrato nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile circa la facoltà del sacerdote assistente

Per quanto riguarda l'errore comune (can. 144, 1) il Parroco si attenga alla seguente norma pratica. Se le nozze sono state celebrate da un sacerdote con facoltà ordinaria, Parroco (can. 1111) - amministratore parrocchiale (can. 540) - vicario parrocchiale con facoltà generale delegata (can. 1111 - 137, 3), e il difetto che vizia tali facoltà è occulto, il matrimonio si ritenga valido, se invece si tratta di un sacerdote che assiste al matrimonio senza delega particolare si proceda alla Convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando il consenso o si chiedi all'Ordinario la sanazione in radice, *saltem sub conditione* a norma dei canoni 1161 e 1165.

Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbio positivo e probabile (cioè in presenza di una motivazione grave e probabile in favore della facoltà) questi deve considerarsi valido (*in dubio standum est pro valore matrimonii* - can.

1060), sia che il dubbio si riferisca alle disposizioni del diritto *dubium juris* sia che riguardi la situazione di fatto *dubium facti* (can. 144, 1).

Comunque solo per gravi e urgenti ragioni sarà lecito al sacerdote agire in tali circostanze.

E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARI SUSSEGUENTI AL MATRIMONIO

1) *Legittimazione*

La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha fatto giungere ai Vescovi del 25 luglio 2014 una nota con la quale si prende atto delle modifiche normative operate nell'ordinamento italiano

La legge del 10 dicembre 2012 n. 219 recante *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293), ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha sostanzialmente rivisto una parte del diritto civile vigente ed ha eliminato le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati in costanza o meno di matrimonio.

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha dato attuazione alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, non solo abrogando ed unificando le varie diciture esistenti, ma soprattutto intervenendo su alcune condizioni procedurali per addivenire al riconoscimento.

Pertanto, nello specifico, possono presentarsi i seguenti casi:

a) se il figlio non era stato riconosciuto dai genitori, i genitori stessi possono congiuntamente procedere al riconoscimento con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio;

b) se uno dei genitori aveva già provveduto al riconoscimento, l'altro genitore può riconoscere il figlio con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio; se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;

c) se il figlio era stato già riconosciuto da entrambi i genitori, non vi è più luogo alla istanza di legittimazione, essendo stato soppresso il relativo istituto civile, mentre la legittimazione per l'ordinamento canonico consegue automaticamente dal susseguente matrimonio, secondo quanto previsto dal can. 1139 CIC.

2) *Convalidazione e sanazione in radice*

La convalidazione è l'atto con il quale il matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Si distingue in convalidazione semplice e sanazione in radice.

La *convalidazione semplice* consiste nella rinnovazione del consenso matrimoniale anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito (can. 1156, 2), ed ottiene gli effetti per il futuro o, come si dice, *ex nunc*, cioè dal momento della convalida.

Della *sanazione in radice* si è trattato al n. 9 della sezione "A": Matrimonio canonico dopo il civile.

Imprimatur:
S.E. MONS. ANGELO DE DONATIS,
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma